



LUCIANO LANDOLFI

Gradus dignitatis (Cic. *rep.* I 27, 43).
Merito e metro di valutazione dell'*optimus status*
civitatis

Κύριον μὲν γὰρ πανταχοῦ τὸ
πολίτευμα τῆς πόλεως,
πολίτευμα δ' ἐστὶν ἡ πολιτεία.
Arist. *Pol.* III 4, 1278b 10

Μεγίστην δ' αἰτίαν ἡγήτεον ἐν
ἅπαντι καὶ πρὸς ἐπιτυχίαν καὶ
τοῦναντίον τὴν τῆς πολιτείας
σύστασιν.

Pol. VI 2, 9

L'itinerario ermeneutico da proporre in questa sede muove da un brano non particolarmente valorizzato del I libro del *de re publica* di Cicerone (I 27, 43), dove occorre per la prima volta la formula *gradus dignitatis*, formula da sottoporre ad un attento riesame all'interno del trattato stesso:

*Sed et in regnis nimis expertes sunt ceteri communis iuris et consilii, et in optimatum dominatu vix particeps libertatis potest esse multitudo, cum omni consilio communi ac potestate careat, et cum omnia per populum geruntur quamvis iustum atque moderatum, tamen ipsa aequabilitas est iniqua, cum habet nullos gradus dignitatis*¹.

¹ L'ed. di riferimento è quella di ZIEGLER 1969.



Il contesto da cui ho estrapolato la citazione vede, nell'occorrenza delle Ferie latine del 129 a.C.², Scipione l'Emiliano invitato da Gaio Lelio³ a discutere della migliore forma di costituzione possibile in qualità di *princeps rei publicae* e in virtù della grande esperienza politica maturata sul campo. Accogliendo tale richiesta, l'interpellato traccia un organico consuntivo degli *status civitatis* esordendo con le cosiddette ἀπλαῖ πραγματεῖαι, ossia monarchia, aristocrazia e democrazia⁴. Come si ricorderà, in ciascuna di queste l'Emiliano individua alcuni germi erosivi che, nel corso del tempo, trasformeranno le loro fisionomie originarie nelle rispettive forme deteriori: tirannide, oligarchia e oclocrazia⁵. Nella fattispecie, Scipione osserva prima come nei regimi cui sia preposto un sovrano tutti gli altri cittadini restino eccessivamente esclusi dal diritto comune e dal potere deliberativo; poi come sotto il governo degli ottimati la massa possa partecipare a stento della libertà, rimanendo al di fuori dai consigli pubblici e dal potere; infine, quando tutto ristà nelle mani del popolo, per quanto moderato e giusto possa essere, tuttavia l'uguaglianza assoluta risulti di per sé non equa, non operando alcuna distinzione di merito (*cum habet nullos gradus dignitatis*).

Prima di passare rapidamente in rassegna le rese della suddetta formula nelle principali lingue moderne, converrà fare in sintesi il punto sull'etimo del lemma *dignitas*, non del tutto pacifico.

Se per Walde-Hofmann⁶, l'aggettivo-base *dignus* e il suo derivato astratto proverrebbero «aus **dec-nos*, zu *decet*, eig. "geziert mit"», e per Ernout-Meillet⁷, «on ne voit guère autre moyen de donner une étymologie au verbe *decet*, avec son

² Negli ultimi decenni gli estremi cronologici e la cornice del dialogo, precisati in Cic. rep. I 9, 1 ss., sono stati riesaminati da BRÉGUET 1989, 30-32, oltre che da NENCI 2015⁴, 18-19; 48-64.

³ Per Gaio Lelio, confrontarsi sulla migliore forma di governo costituirebbe il modo più fruttuoso di impiegare il tempo libero, dedicandosi a conversazioni molto utili allo Stato (I 20, 33); peraltro, numerosi esempi raccolti a tal fine hanno già permesso al figlio di L. Emilio Paolo di dimostrare *optimum longe statum civitatis esse eum, quem maiores nostri reliquissent* (I 21, 34), convinto com'è del fatto che *nullam omnium rerum publicarum aut constitutione aut discriptione aut disciplina conferendam esse cum ea, quam patres nostri nobis acceptam iam inde a maioribus reliquerunt* (rep. I, 46, 70).

⁴ Basti porre mente al sintetico rendiconto di Pol. VI 3, 5, in cui lo storico fa ricorso, implicitamente, agli schemi e platonico e aristotelico delle costituzioni semplici: Συμβαίνει δὴ τοὺς πλείστους τῶν βουλομένων διδασκαλικῶς ἡμῖν ὑποδεικνύειν περὶ τῶν τοιούτων τρία γένη λέγειν πολιτειῶν, ὧν τὸ μὲν καλοῦσι βασιλείαν, τὸ δ' ἀριστοκρατίαν, τὸ δὲ τρίτον δημοκρατίαν.

⁵ La genesi platonica di questo schema 'degenerativo' è sottolineata da Cicerone stesso in *div. II 3, 9: A Platone didiceram naturales esse quasdam conversiones rerum publicarum*, diffondendosi successivamente nel dibattito politico e storiografico, come testimoniato, separatamente, da Aristotele e da Polibio.

⁶ Vd. WALDE-HOFMANN 1982⁵, 351.

⁷ Cfr. ERNOUT-MEILLET 1985⁴, 167. Dal canto suo, non si discosterà dall'etimo proposto da Walde-Hofmann e da Ernout-Meillet, CUPAIUOLO 1981, 51.



adjectif *dignus*, que d'en rapprocher le groupe athématique de hom. δέκτο "il recevait", et de véd. *dāṣṭi* "il rend hommage à"», per Osthoff- Brugmann⁸, la radice di derivazione dell'agg. *dignus* sarebbe costituita invece dal verbo *dico*, ossia dal "mostrare a dito", pertanto esso equivarrebbe quasi alla locuzione *digito monstratus*, da cui "onorato", "lodato" e, da ultimo, "degnò di".

A sua volta, a spostare il baricentro della questione è intervenuto F. Skutsch⁹, riannodando *dignus* e il connesso *deceat* ad una sfera semantica diversa, suffragata soprattutto dalla testimonianza di Pl. *Most.* 166 (*Contempla amabo, mea Scaphia, satin haec me vestis deceat*) e da altri passi comici, in base ai quali il predetto lemma verbale varrebbe come "adornare", laddove il derivato aggettivale andrebbe ascritto a quel novero di antichi part. perfetti passivi, sul prototipo di *plenus* dal perduto *plere*, con il valore originario di "adornato con q.c.", poi di "degnò di q.c."¹⁰, di modo che l'astratto *dignitas* rinvierebbe all' "acconcia" affinità di un soggetto ad un oggetto¹¹.

Nel settore dei doveri «à l'égard de l'homme "célèbre"... se situe aussi *dignitas*»: così opina, per parte propria, J. Hellegouarc'h¹², autore di un'ampia disamina delle sfumature di significato che il termine *dignitas* assume nel lessico retorico, etico e politico (oltre che estetico) della seconda metà del I sec. a.C., all'interno di un sistema di correlazioni che lo vede connesso alla *fides* insieme ad un altro *Wertbegriff*, la *gloria*. Lo studioso ribadisce la tesi della derivazione della famiglia *dignus-dignitas* da *deceat*, dato che *dignus* corrisponde a "che conviene a", donde "degnò di" e "che merita" e che *dignitas* sarebbe la qualità di colui che "è degno di" o di "chi conviene a", corrispondendo nella sua essenza all'espressione della nozione di "convenienza"¹³, ma non può sottacere le voci di dissenso¹⁴ di quanti propendono invece per la parentela fra *dignus* e *dico* dopo la presa di

⁸ Vd. OSTHOFF-BRUGMANN 1881, 207.

⁹ In SKUTSCH 1910, 151-164, a 158-159.

¹⁰ Aderisce a quest'ipotesi WEGEHAUPT 1932, 5, per il quale l'originario significato dell'agg. *dignus* varrebbe come "verziert", o "geschmückt", indi "würdig einer Sache", sicché l'astratto *dignitas* non potrebbe intendersi altrimenti che «die Eigenschaft oder den Zustand des einer Sache Würdigseins».

¹¹ Pur se in modo succinto, un'analisi informata dei contributi sull'etimo e le accezioni di *dignitas* conduce PISCITELLI CARPINO 1979, 253-267, a 253-254, n. 3.

¹² Vd. HELLEGOUARC'H 1972, 388-415, a 388. D'altronde in relazione al passo di Cic. *Planc.* 50 (*Equidem primum ut honore dignus essem maxime semper laboravi,.... Tertium mihi fuit illud, quod plerisque primum est, ipse honos, qui eis denique debet esse iucundus quorum dignitati populus Romanus testimonium, non beneficium ambitioni dedit*), già WEGEHAUPT 1932, 5, sosteneva che per l'Arpinate stesso, «das Amt müsste denen besonders willkommen sein, die es in dem Bewusstsein antreten können, als "honore digni" anerkannt und nicht nur durch die käufliche Gunst des Volkes emporgehoben worden zu sein».

¹³ Cfr. HELLEGOUARC'H 1972, 389.

¹⁴ Riportate in HELLEGOUARC'H 1972, 389, n. 4.



posizione di Osthoff-Brugmann, professando l'intenzione di approfondire il rapporto esistente fra la nozione di "convenienza" legata a *deceat* e i diversi significati rivestiti da *dignitas* e allargando il discorso soprattutto alla produzione oratoria di Cicerone.

Veniamo ora al *clou* dell'indagine. Riguardo alla formula *gradus dignitatis*, penso sia il caso di ricordare come ancora in data recente uno specialista quale J.E.G. Zetzel, traduttore del *de re publica* per i tipi della Cambridge University Press (1999¹ = 2010¹⁰)¹⁵, non si preoccupi di rubricarla nel dizionario terminologico stilato per facilitare la comprensione del testo tanto sul piano semantico, quanto su quello storico-politico. Presumibilmente il silenzio dello studioso fa i conti con un'elusività più o meno patente nell'affrontare l'esatta valenza e l'uso mirato della giuntura in oggetto, caratteristica di tanta parte della dossografia specifica del XX secolo. Proviamo ad effettuare una rapidissima verifica sul campo.

In Italia, nel 1914 U. Pedroli nell'edizione commentata del *de re publica*, poi ripubblicata nel 1941 a cura di G. Giannelli¹⁶ per la collana *Sansoniana Classica*, si limitava alla traduzione di *gradus dignitatis* nei termini seguenti: «gradazione... di dignità». A sua volta, nel 1950 L. Ferrero, nelle brevi note esplicative al dialogo approntate per *I classici della Nuova Italia*, diretti da C. Gallavotti,¹⁷ osservava: «L'eguaglianza assoluta implica la svalutazione dei meriti personali che non vi trovano distinto e adeguato riconoscimento: manca quindi la gradazione, la scala "delle dignità"»¹⁸. Nell'impiegare questa stessa terminologia, si potrebbe supporre che Ferrero, forse sull'esempio di Pedroli, intendesse valorizzare l'aspetto etimologico 'delle dignità', ossia il segmento radicale che, per la più parte dei glottologi, ricolleggerebbe il lemma *dignitas* al verbo *deceat*.

Malgrado una certa genericità di fondo, la patina arcaica del sostantivo italiano riesce a serbare la screziata semantica del lemma latino che coinvolge più di un dominio concettuale, in un'osmosi fra lessico di marca etica e lessico di marca politica (o giuridica). Fatte salve le osservazioni relative all'italiano 'dignità'¹⁹, identica a quella di Pedroli suona la resa che, rivedendo la traduzione di Ferrero, Zorzetti offrirà nel volume dell'UTET edito insieme al coautore prematuramente scomparso²⁰: "gradazione di dignità".

¹⁵ Mi riferisco a ZETZEL 1999 (= 2010¹⁰).

¹⁶ Vd. PEDROLI 1941, 50.

¹⁷ Alludo a FERRERO 1953² (da cui le presenti citazioni).

¹⁸ Così in FERRERO 1953², 44 *ad loc.*

¹⁹ Basti consultare il lemma *dignità* in TOMMASEO-BELLINI 1977, 653 ai nn. 2, 4 e, soprattutto [T.] 'Grado di dignità, dice il più o men alto ordine negli uffizi: dignità di grado: dice l'autorità o lo splendore del grado'. Da non trascurare il medesimo lemma in BATTAGLIA 1966, 414 a 4: 'L'essere degno; merito' e a 5: 'Stato, posizione sociale che comporta riverenza, rispetto; condizione elevata; altezza di grado, di importanza nella società, l'essere nobile'.

²⁰ Mi riferisco a FERRERO-ZORZETTI 2009, 201.



Per quel che concerne l'ultimo quarantennio, a cavallo tra XX e XXI secolo, si registrano due diverse rese della formula in oggetto: la prima, della Resta Barrile, che suona come "distinzioni secondo i meriti individuali", la seconda²¹, della Nenci, che suona come "distinzione di merito"²².

In area anglosassone, si data al 1928 il volume intitolato *Cicero. De re publica. De legibus*, parte della collana dei classici latini della Loeb, di pugno di Cl. Walker Keyes²³. Lo studioso si disbriga dalle ambiguità semantiche della formula qui esaminata affondando il pedale sull'aspetto socio-politico della semantica di *dignitas* sì da rendere l'intera espressione con "distinctions in rank", ossia "distinzioni di rango".

Il già ricordato Zetzel nel 1999 intende quest'ultima come "degrees of status"²⁴, eppure nel commento a passi scelti del trattato ciceroniano edito appena quattro anni prima²⁵, in calce a Cic. rep. I 27, 43 aveva avuto modo di notare disinvoltamente, «*gradus dignitatis* ('social distinctions') is repeated at the end of his paragraph; for the various senses in which C. uses the phrase in his speeches, cf. Lepore 261-263...»²⁶. Non si spinge molto oltre la resa di N. Rudd, apparsa nel 1998 e ripubblicata nel 2008²⁷, stando alla quale l'espressione in predicato varrebbe come "levels of merit".

In suolo francese, nel 1954 traducendo il *De re publica* e il *De legibus* per la serie dei *Classiques Garnier*, Ch. Appuhn²⁸ intende la formula in predicato come "échelle de dignités", laddove E. Bréguet, benemerita curatrice per la *Collection des Universités de France* dell'edizione critica con introduzione, traduzione e note complementari di *Cicéron. La République. Tome I – Livre I*²⁹, sembra consentire con L. Ferrero intendendo *gradus dignitatis* con "degrés de dignités".

Al di là del Reno, per ragioni di tempo menzionerò soltanto la recentissima edizione del trattato ciceroniano con testo a fronte e traduzione in tedesco di M. von Albrecht³⁰, che per l'espressione in predicato recita "Rangabstufungen".

Torniamo a Cic. rep. I 27, 43, ossia al contesto in cui, come si è detto, ricorre la formula *gradus dignitatis*, rovesciata a brevissima distanza in *dignitatis gradus*

²¹ Cfr. RESTA BARRILE 1994, 41. Il fatto che un recensore severo come CANCELLI 1972, 70-85 non si esprima riguardo alla resa di *gradus dignitatis*, dovrebbe implicare *ex silentio* l'adesione all'interpretazione specifica della Resta Barrile.

²² Vd. NENCI 2015⁴ da cui cito, 303.

²³ Il riferimento va a WALKER KEYES 1928, 67.

²⁴ *Scil.* «It recognizes no...», secondo l'interpretazione di ZETZEL 1999, 19.

²⁵ Vd. ZETZEL 1995, 132 *ad loc.*

²⁶ Naturalmente il rinvio concerne LEPORE 1954, 261-263 su cui vd. *infra*.

²⁷ Cfr. RUDD 1998 (=2008² da cui cito).

²⁸ Vd. APPUHN 1954, 49.

²⁹ Cfr. *supra*, n. 2. La traduzione della formula che qui interessa ricorre a 224.

³⁰ Mi riferisco a VON ALBRECHT 2013, 59.



(*ibid.*, rigo 17). La differenziazione sulla scorta del merito costituisce il criterio regolatore in base al quale, a giudizio dell'Arpinate, vengono conferiti poteri ad un rango o a un suo rappresentante senza scivolare nell'iniquità³¹. *Dignitas*, d'altronde, è sostantivo astratto che, in senso stretto, trasmette innanzitutto l'idea del merito³² legato all'individuo che ne sia in possesso e, insieme, del rispetto dovuto al detentore in questione da parte del popolo, senza contare che, nel linguaggio politico, esso viene adoperato per designare una carica specifica (scandita dall'accesso alle magistrature)³³ o il prestigio derivante dall'averla ricoperta³⁴. Infine, bisognerà ricordare come nelle candidature politiche la *dignitas* costituisca il criterio dirimente di scelta di chi è in lizza³⁵, finendo per identificarsi in molteplici casi con "l'ufficio e la carica in sé"³⁶.

Come ho avuto già modo di sottolineare, nel I libro del *de re publica*, a parere dell'Emiliano, impegnato a tracciare il grafico delle costituzioni semplici, il vizio di forma della democrazia consisterebbe nella mancanza di differenziazione su scala meritocratica. Di conseguenza suona inappellabile la denuncia del disconoscimento della distinzione fra *dignitas* e *dignitas* anche all'interno di un popolo moderato e giusto.

L'antinomia concettuale che corre tra il sostantivo e l'epiteto di sapore antonimico (*aequabilitas / iniqua*) è doppiata da un'altra, implicita antinomia, quella che oppone la pur innegabile giustizia di un popolo (*populum... quamvis iustum*) all'ingiustizia della sua assoluta uguaglianza interna³⁷. Infatti resta sempre in

³¹ Incisivo, in materia, il parere di PERELLI 1990, 29: «Il difetto principale della costituzione democratica secondo Cicerone è che quando tutti i poteri sono esercitati dal popolo, anche se questo si comporta con giustizia e moderazione, tuttavia la stessa eguaglianza dei diritti politici è di per sé ingiusta, perché non rispetta la *dignitas*, non concede gradi diversi di onore e di potere a chi ne è più o meno degno. Questa concezione della giustizia politica già si trova in Solone, in Platone, in Aristotele, negli stoici, e risponde alla definizione della giustizia che consiste nell'attribuire a ciascuno il suo, secondo i meriti. Cicerone ha in mente il modello della costituzione romana, che assicurava a tutti l'uguaglianza di fronte alla legge e un minimo di diritti politici comuni, ma differenziava la misura dell'onore e del potere a seconda del prestigio sociale».

³² Come sottolinea il *ThlL* col. 1135.2, 49 ss. (*strictiore sensu*): *meriti*, che registra fra i passi specifici proprio Cic. *rep.* I 27, 43. D'altra parte, a consultare *OLD* 542.1 s.v., il lemma detiene, come significati primari, quelli di "fitness, suitability, worthiness".

³³ Corredo di passi pertinenti in HELLEGOUARC'H 1972, 400 e nn. 7, 8, 9; 401 e nn. 1, 2, 3.

³⁴ Vd. ancora *ThlL* col. 1137, 63 ss.; *OLD* 542.3 s.v.: "Rank, status".

³⁵ Come sottolineato da WIRSZUBSKI 1957, 59 ss., oltre che da HELLEGOUARC'H 1972, 400-401, il quale considera l'espressione *gradus dignitatis* come rispondente al concetto di "échelle sociale".

³⁶ Debito rilievo, questo, di PISCITELLI CARPINO 1979, 254, n. 9, ma vd. già WEGEHAUPT 1932, 22.

³⁷ Verso tale direzione sollecita il saggio di GRILLI 2005, 123-139, a 125, tuttavia in precedenza BÜCHNER 1962, 25-115, a 80 aveva notato come «Erstens kann bei Königtum und Aristokratie das Volk... nicht an der Führung des Staates teilnehmen, es ist *vix particeps communis*



agguato il rischio che dal popolo venga fuori *turba et confusio* (I 45, 69), scivolando da un regime democratico ad uno olocratico³⁸: ne è prova l'esempio dell'Areopago ateniese, privato nel 462 a.C. da Efiante delle sue prerogative in campo costituzionale, e definitivamente spogliato di ogni carattere politico da Pericle nel 460³⁹, evento che già ad Isocr. *Areop.* 50-51 appariva come lo snodo verso l'estremizzazione della democrazia ateniese e che, nel trattato di Cicerone, per l'Emiliano rappresenta la causa della perdita di *ornatus* da parte dello Stato (I 27, 43):

... *Athenienses quibusdam temporibus sublato Areopago nihil nisi populi scitis ac decretis agebant, quoniam distinctos dignitatis gradus⁴⁰ non habebant, non tenebat ornatum suum civitas.*

L'evento suddetto, riportato al termine di una terna di esempi aperta con la monarchia di Ciro, per proseguire con il regime aristocratico in vigore a Marsiglia, pertiene a forme di Stati non agitati da disordini né da sconvolgimenti, nel pieno mantenimento della loro costituzione (*suum statum tenentibus, scil. tribus his generibus rerum publicarum* I 28, 44). Il difetto di fondo che le contraddistingue, ossia, ribadisco, l'estraneità del resto dei cittadini alla gestione del diritto comune e al potere deliberativo in un caso, il godimento pieno della libertà da parte della massa nell'altro, la concentrazione di tutto il potere nelle mani del popolo, moderato e giusto per quanto sia, nel terzo, unitamente ad altri *vitia* destina tali regimi, lungo una strada sdruciolevole e a precipizio, *ad finitimum quoddam malum* (I 28, 44). Ma il merito presiede sempre e comunque al conferimento di una carica, all'elezione politica di un personaggio, alla sua credibilità pubblica?

Per segnalare qualche esempio celebre, in Grecia al criterio meritocratico fondato però sulla ricchezza nella distinzione fra *dignitates* sembra credere, tra gli

iuris et consilii, und bei der Demokratie ist die *aequalitas* eine Ungerechtigkeit, weil die verschiedenen Grade der *dignitas* nicht berücksichtigt werden».

³⁸ Cioè si giunga *ad furorem multitudinis licentiamque...* (*rep.* I 28, 44). Opportunamente GRILLI 2005, 125 precisa che nel terzo libro del dialogo sarà Filo a chiarire la fisionomia di tale *vitium*, connaturato al dominio del popolo (*Si vero populus plurimum potest omniaque eius arbitrio geruntur, dicitur illa libertas, est vero licentia*).

³⁹ Cfr. Arist. *Pol.* II 1274a; *Ath. Pol.* 25; 27. In materia documentazione in BÜCHNER 1984, 128-129; ZETZEL 1995, 134.

⁴⁰ Opportunamente LÉPORE 1954, p. 262 evidenzia come il *de re publica* difenda i *distinctos gradus dignitatis* contrastando il *par honos*, laddove la produzione oratoria, oltre a racchiudere un'analogia difesa contro l'*aequatio gratiae, dignitatis, suffragiorum* e contro la pretesa *ut omnes et dignitatis et gratiae gradus tollerentur* (*Mur.* 47), sviluppa, negli stessi anni della redazione del dialogo, una polemica contro «la rigida applicazione dei *gradus* e la prammattizzazione del loro concetto».



altri, Plat. *Leg.* V 744b⁴¹; VI 756a-e, mentre per Aristot. *Pol.* III 1278a 20; V 1310a 14; VII 1326b 15; 1329a 17⁴² il fondamento del merito resta la virtù.

D'altra parte, in *Pol.* III 1282a lo Stagirita invoca il criterio e della competenza e della conoscenza colta nell'elezione dei magistrati perché, come in ambito artistico, così nel settore politico-giuridico accanto agli intenditori, i quali si trovano nella condizione di scegliere rettamente⁴³, vanno considerati ὅσων τὰ ῥα γινώσκουσι καὶ οἱ μὴ ἔχοντες τὴν τέχνην⁴⁴.

E ancora, in *EN* V 1131a 22ss. Aristotele ha modo di osservare come in uno Stato l'uguaglianza dovrà essere identica tanto fra le persone quanto fra le cose. Lotte e recriminazioni si originano proprio ὅταν ἢ μὴ ἴσα ἴσοι μὴ ἴσοι ἴσα ἔχωσι καὶ νέμονται (V 1131a 23-24). Il che risulta chiaro anche dal principio della distribuzione sulla scorta del merito (ἔτι ἐκ τοῦ κατ' ἀξίαν τοῦτο δῆλον 1131a 24-25): infatti, a seconda delle fazioni, quest'ultimo non risulta identico per i democratici rispetto agli oligarchici o agli aristocratici, intendendolo i primi come condizione libera, i secondi come ricchezza o nobiltà di nascita, i terzi come virtù.

Causa la lacunosità di tanta parte del *de re publica*, non abbiamo un'idea chiarissima in tutto e per tutto della presa di posizione assunta in materia da Cicerone, posizione che Perelli, sulla scorta dell'elogio levato in onore della costituzione serviana nel II libro del *de re publica* (II 22, 39-40), riterrebbe orientata sul metronomo censitario⁴⁵.

Purtuttavia, posto che già in *de inv.* 166, 7, nel sistema delle componenti dell'*honestum* la *dignitas* appaia così definita:

dignitas est alicuius honesta et cultu et honore et verecundia digna auctoritas

⁴¹ ... δεῖ δὴ πολλῶν ἔνεκα, τῶν τε κατὰ πόλιν καιρῶν ἰσότητος ἔνεκα τιμήματα ἄνισα γενέσθαι.

⁴² Brani, questi, menzionati da GAUTHIER, JOLIF 1970, 353.

⁴³ ... ἀποδίδομεν δὲ τὸ κρίνειν οὐδὲν ἦτρον τοῖς πεπαιδευμένοις ἢ τοῖς εἰδόσιν, ἔπειτα καὶ περὶ τὴν αἴρεσιν τὸ αὐτὸν ἂν δόξειεν ἔχειν τρόπον, καὶ γὰρ τὸ ἐλέσθαι ὀρθῶς τῶν εἰδῶτων ἔργον ἐστίν. Fuori strada PERELLI 1990, 58, nel sostenere che in *Pol.* III 1280a Aristotele sia dell'avviso che le *dignitates* vadano assegnate tenendo conto della ricchezza: nel passo in oggetto non ricorrono elementi che supportino inequivocabilmente una tale asserzione. Al contrario, il filosofo in *Pol.* III 1280a, 25 ss. afferma che «se le comunità si fossero costituite per l'accumulo di ricchezza, allora la partecipazione ai diritti politici sarebbe proporzionata alla ricchezza e gli oligarchi potrebbero aver ragione...» (trad. di VIANO 2002, 265).

⁴⁴ Forte della distinzione fra conoscenza professionale settoriale e conoscenza colta, Aristotele svicola dall'obiezione platonica all'elezione di 'competenti' effettuata da 'non competenti'. Accanto alla conoscenza dello specialista esisterebbe infatti una sorta di 'conoscenza colta' testimoniata tanto da Plat. *Prot.* 312b quanto da Arist. *Part. an.* I 1, 639a, 1 ss.

⁴⁵ Vd. PERELLI 1990, 58.



nel séguito del I primo libro del *de re publica* direi che l'Emiliano non manifesta dubbi in tema di criteri meritocratici da adottare nella scelta dei governanti. A suo giudizio (I 34, 51), nel caso in cui l'elezione dei magistrati sia affidata alla sorte⁴⁶, lo Stato si rovescerà velocemente al pari di una nave, qualora a disporsi al timone sia uno dei passeggeri estratti a sorte. Se un popolo libero sceglierà a chi affidarsi e sceglierà solo i migliori, purché voglia essere salvo, allora di sicuro la salvezza dello Stato è riposta nelle sagge decisioni dei migliori, soprattutto perché la natura richiede non soltanto che gli uomini sommi per virtù e per intelletto siano a capo di quelli più deboli, ma che questi ultimi vogliano anche obbedire a quanti sono superiori⁴⁷. Qui la *dignitas* e la *virtus*, che Hellegouarc'h individua come intimamente correlate in brani quali *Verr. II 4, 90*; *Imp. Pomp. 59*; *Sest. 89*; *Planc. 6*; *Phil. X 20*, oltre che in *Q. Cic. Comm. Pet. 55*⁴⁸, sono ad un passo dall'interscambiabilità⁴⁹, quantunque, di norma, la prima risulti il risultato concreto dell'esercizio della seconda⁵⁰, o di alcune *virtutes* specifiche⁵¹, *in primis l'industria*, l'operosità.

Per le finalità perseguite in questa sede ritengo di dover soprattutto sottolineare il fatto che, dopo aver deprecato come la difficoltà di prendere decisioni sagge abbia fatto transitare il potere dalle mani del re a quelle di più persone, mentre l'errore e la sconsideratezza del popolo lo ha trasmesso dalla massa a pochi, Scipione concepisca l'aristocrazia quale forma di governo intermedia fra monarchia e democrazia, l'una viziata dall'*infirmitas unius*, l'altra dalla *temeritas multorum* (I 34, 52). Di fatto la salvaguardia della sicurezza del popolo e la cura dei suoi interessi confliggono con la cosiddetta *aequabilitas... iuris*,

⁴⁶ Dal canto suo FERRERO 1950, 51 segnala come già Arist. *Pol. II 1270b e 1272a* muovesse critiche al sorteggio delle magistrature a Creta e a Sparta. Viceversa, BÜCHNER 1984, 141, evidenzia come per lo Stagirita *Pol. III 1286b* proprio il criterio dell'ἀρετή abbia costituito la probabile ragione del predominio dei governi regi πρότερον, considerata la difficile reperibilità di uomini che ne fossero dotati.

⁴⁷ Vd. *Cic. rep. I 34, 51: Quodsi liber populus deliget, quibus se committat, deligetque, si modo saluus esse vult, optimum quemque, certe in optimorum consiliis posita est civitatum salus, praesertim cum hoc natura tulerit, non solum ut summi virtute et animo praeessent inbecillioribus, sed ut hi etiam parere summis velint.*

⁴⁸ Cfr. HELLEGOUARC'H 1972, 398, n. 10.

⁴⁹ Vd. WEGEHAUPT 1932, 9.

⁵⁰ Basti prendere in considerazione il caso emblematico di *Cluent. 111: ... si quis ignobili loco natus ita vivit ut nobilitatis dignitatem virtute tueri posse videatur, usque eo pervenit quoad eum industria cum innocentia prosecuta est*. Pertanto, efficace risulta l'interpretazione dello stralcio data da FUCECCHI 2004, 201, il quale opta però per la lezione *qui* (M) al posto di *quis* (C): «se uno di origine modesta si conduce in modo tale da sembrare in grado di sostenere coi suoi meriti la dignità nobiliare, può giungere fin dove lo accompagna la sua intraprendenza, affiancata dalla rettitudine morale».

⁵¹ Seguo qui HELLEGOUARC'H 1972, 398, n. 13.



abbracciata dalle libere democrazie, che non può essere conservata, sicché, continua Scipione, *ipsa aequitas iniquissima est* (I 34, 53)⁵² allorché un onore pari tocchi ai sommi e agli infimi fra i cittadini, evenienza scongiurata in quegli Stati retti dagli uomini migliori (*quod in iis civitatibus quae ab optimis reguntur accidere non potest, ibid.*).

In forma circolare riaffiorano le critiche dirette alla democrazia, critiche per larga parte immutate nella forma e nella sostanza – malgrado alcuni evidenti ritocchi sostantivali⁵³ – rivolte all’eguaglianza dei meriti, tradotta nell’inaccettabile equiparazione dell’*honor*⁵⁴. Quest’ultima, dalla visuale dei democratici, va di pari passo con la libertà medesima, se in *rep. I 31, 47* Scipione, parafrasando le loro opinioni, sentenza:

Itaque nulla alia in civitate, nisi in qua populi potestas summa est, ullum domicilium libertas habet; qua quidem certe nihil potest esse dulcius, et quae si aequa non est ne libertas quidem est

nella salda convinzione che in tali tipi di Stati non esista eguaglianza, visto che i cittadini sono liberi solo a parole, non nella realtà dei fatti (*ibid.*):

Qui autem aequa potest esse – omitto dicere in regno, ubi ne obscura quidem est aut dubia servitus, sed in istis civitatibus, in quibus verbo sunt liberi omnes?

⁵² Tradizionalmente la critica specialistica ha individuato in questo passo una critica esplicita al concetto greco di ἰσωνομία, implicito nel principio dell’*aequa libertas* formulato in I 31, 47 (su cui vd. *infra*) e palese nella *par condicio civium* di I 32, 49, sino all’articolata ripresa di I 34, 53: cfr., e.g., WIRSZUBSKI 1957, 9 ss.; LEPORE 1954, 261 ss.; BÜCHNER 1984, 134. Ad ogni modo, la polemica contro l’ἰσωνομία è già ben delineata in Plat. *Leg.* VI 757a-c; Arist. *EN* V 1131a; Pol. III 1280a-1281a, basti leggere l’elenco di *loci similes* predisposto da ZETZEL 1995, 132.

⁵³ Cfr. *Cic. rep. I 27, 43: Ipsa aequabilitas est iniqua; I 34, 53: aequabilitas... iuris // eaque quae appellatur aequabilitas iniquissima est // ipsa aequitas iniquissima est.* Per la quasi isosemia tra *aequabilitas* e *aequitas* si pronuncia BÜCHNER *cit.* (1984), 144, mentre ZETZEL 1995, 142-143 parla di leggera confusione fra *aequabilitas*, *aequabilitas iuris* ed *aequitas*. Viceversa, per FANTHAM 1973, 285-290, a 286, n. 5 «*Aequabilitas* here is not merely a device for *variatio*: whereas the preceding *aequitas* denotes equal rights or shares received, *aequabilitas* is the virtue of impartiality which distributes them».

⁵⁴ Asseriva in materia PÖSCHL 1936, 15: «Diese Zusammenstellungen zeigen, wie in den Verteidigungen der Einzelverfassungen die vorher (I 43) kurz angeführten Argumente erweitert und durch die Form der lebendigen Rede gesteigert werden. Daraus ergibt sich nun für die Vorlage Ciceros oder vorsichtiger für das Aufbauschema, das vielleicht traditionnel war, dass dort die Einzelverfassungen mit ihren Vorteilen und Mängeln schon an der Stelle ausführlich behandelt waren, die dem Abschnitt I 42-45 bei Cicero entspricht. Cicero hat also offen da die ganze Vorlage bzw. das Material... vom Beginn der Scipiorede an bis I 45 summarisch zusammendrängt».



Aequabilitas, per noi moderni lemma creato da Cicerone⁵⁵, riappare in maniera studiata nel tracciato della costituzione mista che Scipione delinea in *rep. I 45, 69*, dopo aver affrontato limiti e forme degenerative delle costituzioni semplici:

Haec constitutio primum habet aequabilitatem quandam [magnum], qua carere diutius vix possunt liberi, deinde firmitudinem, quod et illa prima facile in contraria vitia convertuntur, ut existat ex rege dominus, ex optimatibus factio, ex populo turba et confusio; quodque ipsa genera generibus saepe conmutantur novis, hoc in hac iuncta moderateque permixta conformatione rei publicae non ferme sine magnis principum vitiis evenit.

Paragonata alla monarchia, all'aristocrazia e alla democrazia, la costituzione mista risulta superiore godendo in primo luogo di quella certa uguaglianza di cui i popoli liberi non possono fare a meno troppo a lungo, indi della stabilità, senza contare poi che, a differenza delle ἀπλαῖ πραγματεῖαι, la μικτή si prospetta esente da rivolgimenti, dal momento che ognuno si trova adeguatamente nella posizione che gli spetta (*in suo... gradu*) e al di sotto non esiste luogo in cui precipitare e cadere. Ecco come *aequabilitas* e *dignitas* interagiscono garantendo peraltro la solidità dello Stato nel tempo e col tempo. Ma sulla funzionalità circolare di tale principio sul piano ideologico tornerò fra poco.

Posto che Roma rappresenti il modello inarrivabile della μικτή πραγματεῖα (*rep. I 46, 70*)⁵⁶ – opinione, questa, confermata anche da un frammento di tradizione indiretta tradito da Non. p. 342, 29L⁵⁷ – essa condivide comunque con la Sparta di Licurgo e con Cartagine, oltre all'assetto costituzionale composito, il principio dell'*aequabilitas* (*rep. II 23, 41-42*)⁵⁸. Se per quanto riguarda la sola Sparta possiamo richiamare la testimonianza di Pol. VI 10, 6-7, il quale ricorda come i geronti fossero selezionati su base meritocratica (κατ' ἐκλογήν ἀριστίνδην VI 10, 9), per la diade Sparta e Cartagine, non possiamo che constatare l'impossibilità di un confronto diretto con il testo greco superstite.

Peraltro, nel secondo libro del *de re publica* Cicerone fa osservare all'Emiliano, deciso ad esprimere in modo più esatto il nocciolo del proprio pensiero, come in effetti né Roma, *cum erant reges*, né le altre due città abbiano mai goduto di un equilibrato temperamento fra i tre modelli di regimi semplici

⁵⁵ Cfr. *ThLL* col. 992, 84 ss.

⁵⁶ *Sic enim decerno, sic sentio, sic adfirmo, nullam esse omnium rerum publicarum aut constitutione aut discriptione aut disciplina conferendam cum ea, quam patres nostri nobis acceptam iam inde a maioribus reliquerunt.* Naturalmente l'Emiliano ribadisce e conferma il punto di vista di Lelio, secondo il quale (*rep. I 21, 34*) era stato proprio il *princeps rei publicae* a mostrare, tramite i molti argomenti raccolti in materia, *optimum longe statum civitatis esse eum, quem maiores nostri reliquissent.*

⁵⁷ = *Cic. rep. II 23, 41: M. Tullius de rep. lib. II: Statuo esse optime constitutam rem publicam, quae ex tribus generibus illis, regali et optimati et populari, confusa modice nec puniendo inritet animum inmanem ac ferum.*

⁵⁸ Sul che cfr., e.g., LEPORE 1954, 264; NENCI 2015, 395.



(*quae adhuc exposui, ita mixta fuerunt... ut temperata nullo fuerint modo* II 23, 42)⁵⁹, giacché uno Stato in cui un solo individuo detenga un potere ininterrotto, in particolar modo se regio, ad onta della presenza di un senato e del riconoscimento di un qualche diritto al popolo, non può non essere e non essere designato come monarchia. Quest'ultima forma di governo risulta la più esposta ai mutamenti *quod unius vitio praecipitata in perniciosissimam partem facillime decedit* (II 23, 43). Solo qualora mantenga inalterata la propria fisionomia originaria, il *regale genus civitatis* incontra l'approvazione dell'Emiliano proprio come in *rep. I 35, 54*⁶⁰, assicurando il potere a vita di uno solo, unitamente alla sua giustizia e alla sua saggezza, *salutem et aequabilitatem et otium civium*.

L'incontestabile superiorità riconosciuta da Cicerone alla costituzione romana nella sua bilanciata composizione mista sembra dialogare in maniera più o meno diretta con il consuntivo steso da Polibio nel sesto libro delle *Historiae*, soprattutto là dove quest'ultimo denuncia l'antitesi esistente fra la costituzione cartaginese delle origini, ben organizzata nei suoi primari caratteri distintivi, e quella che, ai tempi di Annibale, ormai degenerata, appariva inferiore, se paragonata alla costituzione dei nemici (VI 51, 1-3)⁶¹:

Τὸ δὲ Καρχηδονίων πολίτευμα τὸ μὲν ἀνέκαθ' ἐν μοι δοκεῖ καλῶς κατὰ γε τὰς ὀλοσχερεῖς διαφορὰς συνεστάσθαι. Καὶ γὰρ βασιλεῖς ἦσαν παρ' αὐτοῖς, καὶ τὸ γερόντιον εἶχε τὴν ἀριστοκρατικὴν ἐξουσίαν, καὶ τὸ πλῆθος ἦν κύριον τῶν καθηκόντων αὐτῶ· καθόλου δὲ τὴν τῶν ὅλων ἀρμογὴν εἶχε παραπλησίαν τῇ Ῥωμαίων καὶ Λακεδαιμονίων. Κατὰ γε μὴν τοὺς καιροὺς τοὺς καθ' οὓς εἰς τὸν Ἀννιβιακὸν ἐνέβαινε πόλεμον, χειρὸν ἦν τὸ Καρχηδονίων, ἄμεινον δὲ τὸ Ῥωμαίων⁶².

⁵⁹ In *rep. II 39, 65* Scipione avrà a ribadire energicamente che prevale su ognuna delle forme di governo quella derivante dalla combinazione misurata delle prime tre definite *probabiles*, ossia monarchia, aristocrazie e democrazia (*sed id praestare singulis quod ex tribus primis esset modice temperatum*).

⁶⁰ *Sed si unum ac simplex p<r>obandum <sit>, regium <pro>bem*. Si vedano inoltre *rep. I 40, 61; 41, 64; 42, 65 e 45, 69*.

⁶¹ Che invece era al suo apogeo, cfr. Pol. VI 11, 1: ἦν καὶ κάλλιστον καὶ τέλειον ἐν τοῖς Ἀννιβιακοῖς καιροῖς (sulla *constitutio textus* cfr. almeno WALBANK 1957, 674; WEIL-NICOLET 2003², 85, n. 3) e, ancora, VI 51, 5: καθ' ὅσον γὰρ ἡ Καρχηδονίων πρότερον ἴσχυε καὶ πρότερον εὐτύχει τῆς Ῥωμαίων, κατὰ τοσοῦτον ἢ μὲν Καρχηδῶν ἤδη τότε παρήκμαζεν, ἢ δὲ Ῥώμη μάλιστα τότε εἶχε τὴν ἀκμὴν κατὰ γε τὴν τῆς πολιτείας σύστασιν.

⁶² Soltanto qualche paragrafo prima (cfr. Pol. VI 47, 9-10), allorché le tre città venivano sottoposte ad un esame comparativo, Sparta, Cartagine e Roma fungevano da esempi concreti di costituzioni vive in contrasto con l'ideale repubblica platonica: mentre esse risultavano di carne ed ossa come gli uomini, l'altra somiglierebbe ad una statua che, degna di lodi per quanto sia, manca di vita (μέχρι δὲ τοῦ νῦν παραπλήσιος ἂν ὁ περὶ αὐτῆς φανείη λόγος ἀγομένης εἰς σύγκρισιν πρὸς τὴν Σπαρτιατῶν καὶ Ῥωμαίων καὶ Καρχηδονίων πολιτείαν, ὡς ἂν εἰ τῶν ἀγαλμάτων τις



In effetti, nel biologico⁶³ invecchiamento che investe ogni costituzione, la fase della seconda guerra punica coincide con il momento in cui Cartagine ha superato l'età matura, laddove Roma si trova all'apogeo della propria, sicché qui il senato detiene ancora il potere deliberativo mentre oltremare esso è in mano al popolo. Inevitabilmente, nella visione filoaristocratica polibiana la conseguenza di tale situazione si ripercuote sulla maggior efficacia delle decisioni dei Romani rispetto a quelle prese dagli avversari (VI 51, 7)⁶⁴.

Alla prospettiva della crescita biologica aderisce in parte anche il discorso tenuto dall'Emiliano nel secondo libro del *de re publica*: risalendo agli albori del popolo romano Scipione porrà dinanzi agli occhi dei suoi interlocutori non uno Stato immaginario come fa Socrate presso Platone nelle pagine della *Repubblica*, bensì uno Stato concreto, reale, che ha raggiunto l'apice della sua linea di crescita (*facilius autem quod est propositum consequar, si nostram rem publicam vobis et nascentem et crescentem et adultam et iam firmam atque robustam ostendero, quam si mihi aliquam, ut apud Platonem Socrates ipse, finxero* II 1, 3).

Il cerchio si salda: ritroviamo qui taluni capisaldi ideologici fissati in *rep. I 45, 69*, allorché Scipione istituiva una gerarchia fra la forma peggiore di ἀπλή πραγματεῖα, il regime monarchico, e il modello per antonomasia di μικτή πραγματεῖα (*aequatum et temperatum ex tribus optimis rerum publicarum modis*), basata su *aequabilitas magna*, di cui a stento i cittadini liberi possono fare a meno per troppo tempo, e su *firmitudo*, cifra peculiare della *iuncta moderateque permixta constitutio rei publicae* come quella romana, a meno di gravi colpe nei comportamenti degli ottimati. Come si accennava in precedenza⁶⁵, per l'Emiliano (e dietro la sua maschera, per Cicerone medesimo), non esiste ragione di mutamento là dove ciascuno stia saldamente nel proprio grado (*gradus*) e non sussista luogo in cui precipitare o cadere. Il modello quiritario di costituzione

ἐν προθέμενος τοῦτο συγκρίνοι τοῖς ζῶσι καὶ πεπνυμένοις ἀνδράσι. Καὶ γὰρ ἂν ὅλως ἐπαινετὸν ὑπάρχει κατὰ τὴν τέχνην, τὴν γε σύγκρισιν τῶν ἀψύχων τοῖς ἐμψύχοις ἐνδεῆ καὶ τελείως ἀπεμφαίνουσιν εἰκὸς προσπίπτειν τοῖς θεωμένοις).

⁶³ Sul cosiddetto 'lessico biologico' impiegato da Polibio per indicare le tappe evolutive di una costituzione si consultino almeno WALBANK 1957, 743; PÉDECH 1964, 309; WEIL-NICOLET 2003, 50-54.

⁶⁴ Il testo greco è di tale tenore: ὄθεν παρ' οἷς μὲν τῶν πολλῶν βουλευομένων, παρ' οἷς δὲ τῶν ἀρίστων, κατίσχυε τὰ Ῥωμαίων διαβούλια περὶ τὰς κοινὰς πράξεις. ἢ καὶ πταίσαντες τοῖς ὅλοις τῷ βουλευέσθαι καλῶς τέλος ἐπεκράτησαν τῷ πολέμῳ τῶν Καρχηδονίων.

⁶⁵ Vd. *supra*, a p. 464. Ecco il testo per intero (*rep. I 45, 69*): *Haec constitutio primum habet aequabilitatem quandam, qua carere diutius vix possunt liberi, deinde firmitudinem, quod et illa prima facile in contraria vitia convertuntur, ut existat ex rege dominus, ex optimatibus factio, ex populo turba et confusio, quodque ipsa genera generibus saepe commutantur novis, hoc in hac iuncta moderateque permixta conformatione rei publicae non ferme sine magnis principum vitiis evenit. Non est enim causa conversionis, ubi in suo quisque est gradu firmiter collocatus et non subest, quo praecipitet ac decidat.*



mista offre proprio queste garanzie, candidandosi a paradigma assoluto di *optimus status civitatis*, quello che i padri hanno trasmesso alle generazioni a venire, ereditandolo essi stessi dai loro antenati (*rep. I 46, 70*), quello che a sua volta Scipione sceglie per costruire il proprio discorso intorno alla migliore costituzione di uno Stato, assolvendo in tal modo al compito demandatogli da Lelio (*ibid.*) a breve distanza dall'esordio dell'intero trattato (*I 20, 33*).

Luciano Landolfi
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Scienze Umanistiche
Viale delle Scienze-Ed. 12
90128 Palermo
luciano.landolfi@unipa.it
on line dal 03.12.2017

Bibliografia

APPUHN 1954

Ch. Appuhn, *Cicéron. De la République. Des Lois*. Traduction nouvelle avec notices et notes, Paris 1954.

BATTAGLIA 1966

S. Battaglia, *Grande dizionario della lingua italiana*, IV, Torino 1966.

BREGUET 1989

E. Bréguet, *Cicéron. La République. Tome I – Livre I*. Texte établi et traduit par E. B., Paris 1989.

BÜCHNER 1962

K. Büchner, *Die beste Verfassung*, in Id., *Studien zur Römischen Literatur. Band II. Cicero*, Wiesbaden 1962, 25-115.

BÜCHNER 1984

K. Büchner, *M. Tullius Cicero. De re publica*. Kommentar von K. B., Heidelberg 1984.

CANCELLI 1972

F. Cancelli, «Per un'interpretazione del *de re publica* di Cicerone: a proposito di una nuova traduzione», *Rivista di Cultura Classica e Medievale* 14 (1972), 70-85.



CUPAIUOLO 1981

F. Cupaiuolo, *Tra poesia e poetica. Su alcuni aspetti culturali della poesia latina nell'età augustea*, Napoli 1981.

ERNOUT-MEILLET 1985

A. Ernout-A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris 1985⁴.

FANTHAM 1973

E. Fantham, «*Aequabilitas in Cicero's Political Theory, and the Greek Tradition of Proportional Justice*», *Classical Quarterly* 23 (1973), 285-290.

FERRERO 1950

L. Ferrero, *M. Tullio Cicerone. De re publica (Lo Stato)*. Introd. testo e comm. di L. F., Firenze 1950 (= II ed., Firenze 1953).

FERRERO-ZORZETTI 2009

L. Ferrero-N. Zorzetti, *Opere politiche e filosofiche di M. Tullio Cicerone. Volume primo. Lo Stato, Le leggi, I doveri*, Torino 1974 (= r. 2009).

FUCECCHI 2004

M. Fucecchi, *Cicerone. Difesa di Cluenzio*, Introd. di E. Narducci, trad. e note di M. F., Milano 2004.

GAUTHIER-JOLIF 1970

R.A. Gauthier-J.Y. Jolif, *L'Éthique a Nicomaque*. Intr., trad. et comment. par R.A. G. et J.Y.J., Tome II. Commentaire, Paris 1970.

GRILLI 2005

A. Grilli, «*Populus in Cicerone*», in G. Urso (a cura di), *Popolo e potere nel mondo antico, Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004*, (I Convegni della Fondazione Niccolò Canussio 3), Pisa 2005, 123-139.

HELLEGOUARC'H 1972

J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Paris 1972.

LEPORE 1954

E. Lepore, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda Repubblica*, Napoli 1954.



NENCI 2015

F. Nenci, *Cicerone. La repubblica*. Introd. trad. e note di F. N., Milano 2015⁴.

OSTHOFF-BRUGMANN 1881

H. Osthoff-K. Brugmann, *Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprache*, IV, Leipzig 1881 (= r.a. II, Hildesheim 1974).

PEDECH 1964

P. Pédech, *La méthode historique de Polybe*, Paris 1964.

PEDROLI 1941

U. Pedroli, *M. Tullio Cicerone. Della Repubblica. Libri sei*. Comm. di U. P., II edizione a cura di G. Giannelli, Firenze 1941.

PERELLI 1990

L. Perelli, *Il pensiero politico di Cicerone*, Firenze 1990.

PISCITELLI CARPINO 1979

T. Piscitelli Carpino, «*Dignitas* in Cicerone. Tra semantica e semiologia», *Bollettino di Studi Latini* 9 (1979), 253-267.

PÖSCHL 1936

V. Pöschl, *Römischer Staat und griechische Staatsdenken bei Cicero*, Berlin 1936.

RESTA BARRILE 1994

A. Resta Barrile, *Cicerone. Dello Stato*, testo lat. introd. e note di A. R.B., Milano 1994 (= Bologna 1970).

RUDD 1998

N. Rudd, *Cicero. The Republic and The Laws. A New Translation* by N. R., Oxford 1998 (=2008²).

SKUTSCH 1910

F. Skutsch, «*Quisquilien*», *Glotta* II (1910), 151-164.

TOMMASEO-BELLINI 1977

N. Tommaseo-B. Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, VI, Pisa-Roma-Napoli 1861-74 (= r.a. Milano 1977).



VIANO 2002

C.A. Viano, *Aristotele. Politica*, Introd. trad. e note di C. V., Milano 2002.

VON ALBRECHT 2013

M. von Albrecht, *Cicero De re publica. Vom Staat. Lateinisch / Deutsch*, Stuttgart 2013.

WALBANK 1957

F.W. Walbank, *A Historical Commentary on Polybius, Volume I. Commentary on Books I-VI*, Oxford 1957.

WALDE-HOFMANN 1982

A. Walde-J.B. Hofmann, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, I*, Heidelberg 1982⁵.

WALKER KEYES 1928

Cl. Walker Keyes, *Cicero. De re publica. De legibus*. English Transl. by Cl. W.R., Cambridge Massachusetts 1928.

WEGEHAUPT 1932

H. Wegehaupt, *Die Bedeutung und Anwendung von dignitas in den Schriften der republikanischer Zeit*, diss. Breslau 1932.

WEIL-NICOLET 2003

R. Weil-C. Nicolet, *Polybe. Histoires. Livre VI. Texte établi et traduit par R. W.-Cl. N.*, Paris 2003².

WIRSZUBSKI 1957

Ch. Wirszubski, *Libertas. Il concetto politico di Libertà a Roma fra repubblica e impero* (ed. or. Cambridge 1950), tr. it., Bari 1957.

ZIEGLER 1969

K. Ziegler, *M. Tullius Cicero. De re publica*, Leipzig 1969.

ZETZEL 1995

J.E.G. Zetzel, *Cicero. De re publica. Selections*, Cambridge 1995.

ZETZEL 1999

J.E.G. Zetzel, *Cicero. On the Commonwealth and On the Laws*, Cambridge 1999 (= 2010¹⁰).



Abstract

Partendo dal riesame di una formula quale *gradus dignitatis*, impiegata da Cicerone in *rep.* I 27, 43, sia mediante l'ausilio delle specifiche indagini etimologico-semantiche concernenti il lemma *dignitas*, sia mediante il confronto fra disparate rese dell'intero nesso nelle principali lingue moderne, il contributo tenta di ricostruire la posizione assunta dall'Arpinate in materia di scelte magistraturali all'interno dell'*optimus status civitatis*. Una posizione, questa, d'impronta fortemente meritocratica e in aperta polemica contro il principio, agitato dai fautori dei regimi democratici, dell'*aequitas/aequabilitas* nel rivestimento delle cariche pubbliche, in dialettico rapporto tanto con Platone, quanto con Aristotele. Sullo sfondo dello specifico dibattito aperto da Cicerone s'intravede peraltro una sottile rete di rimandi all'analisi delle costituzioni e delle cariche tra Sparta, Cartagine e Roma condotta da Polibio nel VI libro delle *Historiae*.

Parole chiave: *gradus dignitatis*, meritocrazia, cariche pubbliche, analisi delle costituzioni

Starting from the review of the expression *gradus dignitatis*, used by Cicero in *rep.* I 27, 43, by means of a specific semantic-etymological investigation of the lemma *dignitas* and by comparing the different translations of this couple of words in the main modern languages, the paper attempts to reconstruct the position held by Cicero about the choice of magistratures within the *optimus status civitatis*. A position of highly meritocratic mark and in open polemic against the principle, promoted by the supporters of democratic regimes, of *aequitas / aequabilitas* in covering official positions, in a dialectical relationship with Plato and Aristotle. In the background of the specific debate opened by Cicero we also glimpse a thin network of references to the analysis of the constitutions and public offices among Sparta, Carthage and Rome led by Polybius in the sixth book of his *Historiae*.

Keywords: *gradus dignitatis*, meritocracy, public office, analysis of constitutions